



Sindacato italiano unitario lavoratori polizia
Segreteria Nazionale

REGOLAMENTO IX CONGRESSO

TITOLO PRIMO NORME GENERALI

Capitolo I Articolazione fasi congressuali

ART.1

Il IX Congresso Nazionale del SIULP, si articola nelle seguenti fasi:

- a) assemblee congressuali di base nei posti di lavoro
- b) Congresso Provinciale
- c) Congresso Regionale
- d) Congresso Nazionale.

ART.2

Il Consiglio Generale del SIULP fissa le modalità e i tempi di svolgimento dei congressi ai vari livelli con le seguenti scadenze e approva il regolamento e lo statuto sino alla ratifica del Congresso, fermo restando la possibilità di quest'ultimo di apportare modifiche e/integrazioni:

- a) Congressi Provinciali e Regionali entro il 20 giugno
- b) Congresso Nazionale entro luglio 2022

Gli atti congressuali e i verbali di elezione dei delegati, pena l'esclusione dal Congresso dei delegati della provincia, devono pervenire tassativamente entro il 30 giugno 2022.

Il mancato invio comporta la mancata partecipazione dei delegati.

Il Direttivo Regionale e Provinciale deliberano in analogia per il proprio Congresso.

Con votazione a parte approva le modifiche statutarie e le tesi congressuali deliberate dal Consiglio Generale Nazionale, ovvero propone le modifiche e/o integrazioni da far deliberare al Congresso Nazionale.

ART.3

I delegati al Congresso Nazionale sono eletti tassativamente sulla base degli iscritti risultanti dai tabulati del mese di febbraio 2022.

Per i Congressi Provinciali e Regionali i delegati sono determinati sulla base dell'ultimo tabulato precedente alla celebrazione degli stessi con le regole fissate nel successivo art. 18.



Sindacato italiano unitario lavoratori polizia
Segreteria Nazionale

Tutti gli iscritti possono essere eletti nei vari organismi anche se non delegati.

ART.4

I delegati impossibilitati a presenziare al Congresso Provinciale, Regionale e Nazionale trasferiscono il proprio mandato ad altro delegato su convalida della Commissione verifica poteri in sede congressuale. In sede di svolgimento del Congresso i delegati impossibilitati a partecipare alla votazione possono trasferire il proprio mandato ad altro delegato.

Nessun delegato può cumulare più di due deleghe compresa la propria. Le deleghe non possono essere conferite per le votazioni dei lavori degli organismi statutari ad eccezione del Congresso.

ART.5

È obbligatoria la discussione, sui singoli posti di lavoro, delle tesi congressuali, con effettiva partecipazione al dibattito degli iscritti.

Il verbale dovrà in particolare riportare espressamente le tesi discusse, le mozioni eventualmente avanzate, le posizioni rappresentate e sostenute.

In caso di eventuale “accorpamento” di posti di lavoro a fini di elezione dei delegati di base, vanno considerati esclusivamente i criteri di affinità tecnico-operativa degli uffici interessati. Vanno comunque celebrati i congressi di base che esprimono almeno 10 iscritti.

Le modalità relative alla partecipazione dei delegati in proporzione al numero degli iscritti, tenuto conto delle specialità, sono fissate dai Direttivi Provinciali e Regionali nonché dai commissari straordinari, ove presenti, per i Congressi di loro competenza.

Per il Congresso Nazionale il rapporto è fissato in 1 delegato ogni 100 iscritti o frazione superiore a 50. Per le province inferiori ai 50 iscritti, il Segretario Provinciale eletto parteciperà ai lavori del Congresso Nazionale con diritto di parola ma senza diritto di voto.

Per quanto riguarda i colleghi in quiescenza ed in regola con il pagamento della quota sindacale il seggio sarà denominato “sezione pensionati” e sarà unico per tutta la provincia. Potranno essere eletti negli organismi statutari fino ad un massimo del 20 per cento in aggiunta al numero previsto di composizione dei vari organismi. Per quanto riguarda gli iscritti al Siulp Pensionati Cisl gli stessi, se in regola con il pagamento della quota associativa, sono titolari dell’elettorato attivo e passivo.



Sindacato italiano unitario lavoratori polizia
Segreteria Nazionale

Capitolo II

**Elezione– dei delegati al Congresso – del Consiglio Generale – del Collegio dei
Sindaci Revisori dei Conti – del Collegio dei Probiviri.**

Modalità elettive

ART.6

L'elezione avviene:

- a) su lista unica bloccata su un numero pari ai componenti da eleggere, a condizione che non venga presentata altra lista;
- b) su più liste con un numero massimo dei candidati per lista uguale ai posti da coprire; in questo caso il metodo di calcolo è il proporzionale fisso;
- c) su lista unitaria, con la maggiorazione di 1/3 in rapporto ai posti da coprire, salvo che non venga presentata altra lista. Risulteranno in questo caso eletti i candidati che riporteranno più voti di preferenza.
- d) nel caso previsto dal punto c), e comunque quando si presentano più liste, è obbligatoria la votazione a scrutinio segreto.

È ammessa la presentazione delle liste esclusivamente:

- a) per l'elezione del Consiglio Generale Nazionale;
- b) per l'elezione del Consiglio o del Direttivo Provinciale e Regionale;
- c) per l'elezione del Segretario Generale Nazionale, Regionale e Provinciale;
- d) per l'elezione dei delegati alle Assemblee congressuali di base, al Congresso Provinciale, Regionale e Nazionale nonché, per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e dei Probiviri.

ART.7

Le liste dei candidati, per essere valide, devono essere presentate da almeno il 10% degli aventi diritto al voto per i livelli provinciali, regionali, nazionali.

Da almeno il 20% per le assemblee congressuali di base sul posto di lavoro.

Ogni delegato può sottoscrivere solo una lista, in caso di sottoscrizione di più liste sono nulle tutte le sottoscrizioni.

I sottoscrittori di una lista non possono candidarsi in una lista diversa.

Ogni candidato potrà far parte di una sola lista.

Nel caso di presentazione di più liste, il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore al numero degli eleggibili.



Sindacato italiano unitario lavoratori polizia
Segreteria Nazionale

Ogni lista può chiedere il solo voto di lista indicando preventivamente quale sarà l'ordine degli eventuali eletti.

Nel caso di lista unitaria maggiorata di un terzo in rapporto ai posti da coprire, si possono esprimere preferenze fino a tre settimi degli eleggibili

La scheda è nulla se si indicano candidati di liste diverse.

A parità di preferenze è eletto il delegato iscritto da maggior tempo al Siulp e in caso di parità di iscrizione il più anziano d'età.

TITOLO II
VIII CONGRESSO
Capitolo I

Norme generali per lo svolgimento dei congressi

ART.8

Partecipano ai Congressi con diritto di voto e di parola, i delegati eletti nei vari Congressi di livello inferiore, secondo le norme previste dal presente regolamento.

Partecipano, con il solo diritto di parola, se non delegati, i membri uscenti delle Segreterie e dei Collegi dei Sindaci Revisori dei Conti e dei Proviviri ove presenti.

Capitolo II
Commissioni del Congresso

ART.9

I Congressi eleggono, in apertura dei lavori:

- a) la Presidenza
- b) la Commissione verifica poteri
- c) la Commissione statuto
- d) la Commissione elettorale
- e) la Commissione mozioni.

ART.10

Le Commissioni verifica poteri sono così composte:

- assemblee congressuali 2 componenti, eletti dall'assemblea congressuale di base tra gli aventi diritto al voto sul posto di lavoro;
- congresso provinciale 2 delegati

4

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - telefono 06 4455213 - telefax 06 4469841 C.F.
97014000588

www.siulp.it - nazionale@siulp.it



Sindacato italiano unitario lavoratori polizia
Segreteria Nazionale

- congresso regionale 2 delegati
 - congresso nazionale 5 delegati
- e hanno il compito di:
- a) esaminare e convalidare le deleghe
 - b) autorizzare il trasferimento di deleghe.

ART.11

Le Commissioni per lo statuto sono composte da 3 membri e hanno il compito di esaminare e riferire al Congresso sulle proposte di modifiche statutarie.

Le commissioni raccolgono tutte le proposte e unificano quelle di contenuto analogo.

ART.12

Le Commissioni elettorali sono così composte:

- assemblee congressuali 2 delegati;
- congressi provinciali 2 delegati;
- congressi regionali 2 delegati;
- congresso nazionale 5 delegati.

Essi hanno il compito di ricevere le liste elettorali, controllarne la regolarità e predisporre il materiale relativo alla votazione.

Altresì hanno il compito di esaminare e decidere su tutte le vertenze riguardanti la votazione per l'elezione degli organi statutari.

Esse effettuano le operazioni di scrutinio nelle elezioni e nelle votazioni a scrutinio segreto e di conteggio dei voti in quelle per alzata di delega o per appello nominale.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e avvengono alla presenza dei delegati.

L'appartenenza alle Commissioni elettorali è incompatibile con la candidatura a cariche elettive congressuali.

ART.13

Le Commissioni mozioni sono composte da:

- assemblee congressuali 2 delegati;
- congressi provinciali 2 delegati;
- congressi regionali 2 delegati;
- congresso nazionale 5 delegati.

Hanno il compito di predisporre e coordinare i documenti finali, sulla base delle tesi congressuali e delle mozioni prodotte dai Congressi di livello inferiore.



Sindacato italiano unitario lavoratori polizia
Segreteria Nazionale

TITOLO III

Capitolo I

Svolgimento dei lavori congressuali

ART.14

- a) I congressisti che intendono prendere la parola nel corso del dibattito devono presentare la richiesta scritta servendosi dell'apposito modulo.
 - b) I congressisti che si iscrivono a parlare sulla relazione, hanno la parola nell'ordine di iscrizione.
 - c) Coloro che chiedono di parlare per presentare una mozione d'ordine ne hanno diritto al termine dell'intervento che in quel momento si sta svolgendo.
 - d) Ogni congressista non può prendere la parola che una sola volta sulla stessa relazione, emendamento o mozione. Sulle mozioni d'ordine hanno diritto di parola un congressista che parla a favore e uno che parla contro.
 - e) La durata dell'intervento del congressista non può superare i 10 minuti. Gli interventi possono essere anche consegnati in forma scritta alla Presidenza.
 - f) Gli interventi per la presentazione di mozioni d'ordine non possono superare i 5 minuti.
 - g) Gli interventi sulle mozioni d'ordine, limitati ad un congressista che parla a favore e a uno che parla contro, non possono superare i 5 minuti.
 - h) Il congressista che al momento dell'intervento non è presente in sala, viene posto in coda all'ordine degli interventi.
- La presidenza del Congresso conclude i propri lavori con la convocazione del Consiglio Generale o del Direttivo che è riunito dal componente più anziano di età e procederà alla elezione della nuova presidenza.

ART.15

Le votazioni avvengono:

- a) per alzata di delega
- b) a scrutinio segreto.

La richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere sostenuta da almeno 1/3 dei delegati.

Le dichiarazioni di voto non possono superare il tempo massimo di 3 minuti.



Sindacato italiano unitario lavoratori polizia
Segreteria Nazionale

ART.16

In tutte le votazioni ogni delegato vota secondo le deleghe rappresentate.
Le deleghe hanno valore solo per le elezioni nei congressi.
In tutte le altre votazioni negli organismi sia per le elezioni che per le mozioni le deleghe non sono ammesse.

TITOLO IV
CONGRESSI DI BASE

Capitolo I

Congressi di base sui posti di lavoro

ART.17

Le assemblee congressuali di base devono essere convocate in ogni posto di lavoro laddove il numero degli iscritti sia almeno pari a 10, previa adeguata preparazione, al fine di stimolare la partecipazione più ampia di tutti i lavoratori della Polizia.

La convocazione delle assemblee congressuali di base deve essere pubblicizzata con apposita affissione nella bacheca del posto di lavoro e, se ritenuto necessario, anche con altri mezzi d'informazione sindacale, purché sia evidente e conosciuta la convocazione dell'assemblee congressuali, almeno 5 giorni prima della data fissata per il congresso utilizzando le ore retribuite per le assemblee come stabilito dalla legge 121/81.

Il congresso della sezione sindacale è composto dall'assemblea generale degli iscritti. Possono partecipare anche i non iscritti con solo diritto di parola.

ART.18

L'elettorato attivo e passivo appartiene a tutti gli iscritti al SIULP.
Possono votare ed essere candidati coloro che risultano iscritti nell'ultimo tabulato P.A. precedente all'elezione redatto dall'Amministrazione, e sono in regola con il pagamento dei contributi associativi, fatto salvo non figurino nella certificazione dei disdettati fornita dall'Amministrazione e non hanno presentato nuova delega d'iscrizione. Per quanto riguarda la partecipazione degli iscritti in quiescenza devono risultare in regola con la preiscrizione.

ART.19

A conclusione dei lavori l'assemblea congressuale di base procede:

7

**Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - telefono 06 4455213 - telefax 06 4469841 C.F.
97014000588**

www.siulp.it - nazionale@siulp.it



Sindacato italiano unitario lavoratori polizia
Segreteria Nazionale

- a) alla votazione per approvare le tesi o mozioni congressuali e eventuali documenti;
- b) all'elezione dei rappresentanti della sezione sindacale;
- c) all'elezione dei delegati al congresso provinciale, sulla base di criteri fissati dal direttivo provinciale e nel rispetto del numero minimo dei 10 iscritti necessari a costituire la sezione di base.

RT.20

Tutte le operazioni congressuali di base debbono essere verbalizzate da una commissione di almeno due componenti, la quale trasmette tutti gli atti alla Segreteria Provinciale, composta nel rispetto del principio dell'unitarietà

La Segreteria Provinciale fornisce ad ogni seggio elettorale l'elenco degli aventi diritto al voto.

Le candidature sono sottoscritte per accettazione.

Capitolo II
Congressi Provinciali

ART.21

In ogni provincia dovrà tenersi il Congresso Provinciale, in base alle modalità, tempi e criteri stabiliti dal consiglio generale provinciale o direttivo provinciale, nonché dal commissario straordinario ove presente.

Dovrà eleggere i delegati al Congresso Nazionale e Regionale.

I componenti della Segreteria Nazionale, i sindaci revisori e i probiviri nazionali partecipano di diritto ai lavori del congresso Nazionale.

ART.22

Partecipano al Congresso Provinciale con diritto di voto e di parola i delegati eletti nei Congressi di base sui posti di lavoro.

Partecipano con il solo diritto di parola, se non delegati, i componenti uscenti della Segreteria Provinciale ed il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.

ART.23

Il numero dei componenti del Direttivo Provinciale deve essere proporzionale al numero degli iscritti e deve comunque essere contenuto tra le dodici e le quaranta unità.



Sindacato italiano unitario lavoratori polizia
Segreteria Nazionale

ART.24

Nelle province con almeno mille iscritti può essere costituito il Direttivo Provinciale e/o il Consiglio Generale, con un numero di componenti compreso tra le cinquanta e le ottanta unità.

Il direttivo provinciale o il Consiglio Generale provinciale, quest'ultimo se costituito nelle città con oltre 1000 iscritti, elegge al proprio interno il Segretario Generale Provinciale e il Direttivo Provinciale. Su proposta del Segretario Generale neo nominato, elegge la Segreteria Provinciale.

Capitolo III
Congresso Regionale

ART.25

In ogni regione dovrà tenersi il congresso regionale in base alle modalità, tempi e criteri stabiliti dal direttivo regionale o dal commissario straordinario ove presente.

ART.26

Partecipano al Congresso Regionale con diritto di voto e di parola i delegati eletti nei Congressi Provinciali.

Partecipano con il solo diritto di parola, se non delegati, i membri uscenti della Segreteria Regionale e del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e dei Probiviri.

ART.27

Il numero dei componenti del Direttivo Regionale deve essere proporzionale al numero degli iscritti nella regione, e non può essere superiore alle quaranta unità, favorendo la partecipazione di tutte le province.

TITOLO V
ELEZIONE DEGLI ORGANI DIRIGENTI PROVINCIALI, REGIONALI E
NAZIONALI

Capitolo I

ART.28

La Presidenza del Congresso conclude i propri lavori con la Convocazione del Consiglio Generale o del Direttivo che, riunito dal componente più anziano di



Sindacato italiano unitario lavoratori polizia
Segreteria Nazionale

iscrizione e in subordine di età, procederà all'elezione della nuova Presidenza. Per le operazioni di voto si avvale di una commissione elettorale di tre persone elette dal Consiglio Generale o dal Direttivo.

ART.29

Il Direttivo o il Consiglio Generale elegge il Segretario Generale e su proposta di questo la Segreteria.

ART.30

Il Segretario Generale viene eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi a scrutinio segreto, detratte le schede bianche e le schede nulle.

In caso di candidatura unica è ammesso il voto palese.

In caso di più candidature, ciascuna di esse deve essere presentata da almeno il 30% degli aventi diritto al voto.

L'elettore non può sottoscrivere più di una candidatura.

Qualora ci siano più di due candidature e nessuna raggiunge in prima votazione la maggioranza di cui al primo comma, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti e risulterà eletto il candidato che riporterà il maggior numero di voti.

ART.31

È compito della presidenza del Congresso predisporre il materiale necessario per le votazioni.

ART.32

Il voto viene espresso segretamente.

La scheda votata viene immediatamente immessa nell'urna.

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

ART.33

Il presente regolamento mantiene la propria efficacia e regola la vita dell'organizzazione tra un Congresso e l'altro.